

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1866)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

e col Ministro delle Finanze

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1966

Parificazione alle cartelle fondiarie delle obbligazioni dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto per il credito sportivo, in base all'articolo 4 della sua legge istitutiva 24 dicembre 1957, numero 1295, provvede alla concessione del credito anche con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a tre volte quello del patrimonio. Tale norma è riprodotta nell'articolo 4 dello statuto dello Istituto, approvato con decreto ministeriale 2 novembre 1959 e successive modificazioni.

L'Istituto ha chiesto l'emanazione di un provvedimento legislativo che parifichi le proprie obbligazioni alle cartelle fondiarie motivando la sua richiesta:

— con il previsto, futuro ricorso alla provvista di nuovi fondi operativi, mediante la emissione di obbligazioni;

— con l'opportunità di rendere più agevole il collocamento delle sue obbligazioni, dato che con la prospettata equiparazione esse verrebbero a fruire dei noti privilegi propri delle cartelle fondiarie (agevolazioni tributarie, ammissione di diritto alle quotazioni di borsa, possibilità di essere depositate presso la Banca d'Italia in conto anticipazione su titoli e di essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni);

— con l'analogia, strutturale e funzionale, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, il quale già fruisce della parificazione delle proprie obbligazioni alle cartelle fondiarie (legge 14 aprile 1921, n. 488).

Inoltre, l'emanazione dell'invocato provvedimento risponderebbe pure ad un principio equitativo di parità di trattamento tra l'Istituto interessato e gli istituti regio-

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nali di mediocredito, le cui obbligazioni, con legge 5 luglio 1964, n. 627, sono state equiparate a tutti gli effetti, escluso quello tributario, alle cartelle fondiarie.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 14

aprile 1965, si è espresso favorevolmente in ordine alla richiesta dell'Istituto.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge concernente la parificazione alle cartelle fondiarie delle obbligazioni dell'Istituto per il credito sportivo.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le obbligazioni emesse dall'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede a Roma, costituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sono parificate ad ogni effetto, escluso quello tributario, alle cartelle fondiarie. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonchè gli enti morali sono autorizzati anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuto, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni dell'Istituto per il credito sportivo.